

COMUNE DI VIVERONE

VIA UMBERTO I n. 107 – Fax 0161987498 – Tel. 0161/987021

CAPITOLATO D'APPALTO

Procedura Aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di parcheggi pubblici a pagamento, senza obbligo di custodia, sui quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma, alle condizioni e alla tariffa fissate dal Comune, mediante fornitura, installazione e manutenzione di minimo nr.15, parcometri per tutta la durata della concessione e minimo nr. 2 unità di personale di vigilanza ausiliare della sosta con presenze da concordare con l'ufficio di polizia municipale.

CUP =

ENTE APPALTANTE:

STAZIONE APPALTANTE DI AREA VASTA – PROVINCIA DI BIELLA

ART. 1 - Oggetto della concessione

1. E' oggetto del presente capitolato: “ *L' affidamento in concessione del servizio di gestione di parcheggi pubblici, senza obbligo di custodia, sui quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma, alle condizioni e alla tariffa fissata dal Comune, mediante fornitura, installazione e manutenzione di minimo nr.15, parcometri per tutta la durata della concessione e minimo nr. 2 unità di personale di vigilanza ausiliare della sosta*”.

Il servizio è funzionale all'organizzazione del piano del traffico cittadino, e, pertanto, è un servizio di interesse pubblico.

2. Per “concessionario” o “gestore” si intende la ditta aggiudicataria del servizio in concessione disciplinato con il presente capitolato.

3. Il concessionario è tenuto a garantire la perfetta funzionalità ed efficacia del servizio, in ragione degli interessi pubblici da perseguire, utilizzando risorse umane e strumentali proprie

La gestione dei parcheggi pubblici a pagamento include anche la fornitura, l'installazione, di parcometri (minimo nr. 15), lo scassetamento giornaliero dei parcometri, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate, la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il loro corretto funzionamento, la messa in opera e la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale e orizzontale nelle aree oggetto del servizio. Il concessionario è tenuto a garantire la vigilanza sulle aree assegnate in gestione, finalizzata alla verifica dell'avvenuto pagamento della tariffa di sosta e della regolarità della sosta stessa ai fini del codice della strada. Per l'attività di vigilanza, il concessionario è tenuto ad impiegare (minimo nr. 2 unità), di personale proprio titolare della qualifica di Ausiliario del Traffico, che consente l'accertamento delle violazioni,.

4. Le aree di parcheggio oggetto della concessione garantiscono una capienza di circa n. **890, posti auto, e 183 posti moto** meglio indicati negli articoli successivi.

ART. 2 - Durata della concessione

1. La concessione del servizio ha la durata di **anni 8 (otto)**, con decorrenza dalla data di stipula del contratto o di consegna dei servizi,

2. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente secondo quanto disposto dal presente capitolato. **Non è prevista la proroga della concessione.**

ART. 3 - Canone di concessione

1. Per la gestione del servizio, il concessionario è tenuto a versare al Comune di Viverone un canone di concessione, come risultante dalla gara di aggiudicazione del servizio.

2. Il canone dovrà essere pagato mediante versamento a mezzo di bonifico bancario sul conto bancario tenuto presso la tesoreria del Comune di Viverone , secondo scadenze indicate all' art. 11 comma 6.

3. La controprestazione dell'ente appaltante a favore dell'aggiudicatario consiste nel garantire il diritto al concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli introiti del servizio, derivanti dal pagamento delle soste a mezzo parcometri e/o altro mezzo di controllo nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara.

ART. 4 – Variazione del Servizio

1. Per motivi organizzativi legati all'offerta della sosta cittadina, ovvero per ragioni di interesse pubblico, lavori pubblici, ordine pubblico, mercatini natalizi etc, nel corso del periodo di convenzione potranno essere apportate variazioni all'ubicazione e al numero dei posteggi.

4.1.1 Variazione dell'ubicazione

Per variazioni relative all'ubicazione dei posteggi entro il 15% dell'offerta totale della sosta a pagamento, il concessionario è tenuto ad accettare le medesime condizioni contrattuali.

Quando la variazione dell'ubicazione concerne un numero di posteggi superiore al 15% dell'offerta totale della sosta a pagamento, il concessionario ha la facoltà di concordare la variazione con l'amministrazione comunale, e, qualora da tale variazione possa derivare una potenziale riduzione dell'introito, il concessionario ha diritto a vedere applicata una proporzionale riduzione del canone di concessione.

4.1.2 Variazione del numero di posteggi in aumento

Quando la variazione del numero dei posteggi è in aumento e fino al 5% dell'offerta totale della sosta a pagamento da convenzione, il concessionario potrà sfruttare il maggior numero di posteggi resi disponibili, senza dovere alcun aumento del canone di concessione.

Quando la variazione in aumento è superiore al 5% dell'offerta totale della sosta a pagamento, il concessionario è tenuto a versare il nuovo canone, che sarà aumentato in misura proporzionale alla parte di aumento dei posteggi eccedenti il 5% della cifra originaria.

Gli aumenti di posteggi successivi al primo si cumulano con questo, ai fini del calcolo del raggiungimento della percentuale del 5% e della determinazione del nuovo canone.

4.1.3 Variazione del numero di posteggi in diminuzione

Quando la variazione del numero dei posteggi subisce una diminuzione fino al 3% dell'offerta totale della sosta a pagamento da convenzione, non sono previste riduzioni del canone di concessione.

Quando la variazione del numero dei posteggi in diminuzione è in misura superiore al 3% dell'offerta totale della sosta a pagamento da convenzione, al concessionario è garantita una diminuzione dell'importo del canone di concessione in misura proporzionale alla parte in diminuzione dei posteggi eccedenti il 3% della cifra originaria.

Le variazioni in diminuzione dei posteggi successive alla prima si cumulano con questa, ai fini del calcolo della percentuale e del canone sopra descritti.

5. Il numero delle aree oggetto di concessione, potrà variare con il mutare nel tempo dell'assetto organizzativo dei parcheggi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ampliare le aree ove è istituita la sosta a pagamento mediante aggiunta di nuovi stalli, nei modi e nelle forme previste dal Codice della Strada, in base a piani del traffico o simili.

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà con apposita ordinanza di sospendere, modificare o interdire la sosta a pagamento nelle aree date in concessione per motivi connessi ad esigenze di pubblico interesse, quali festività locali, manifestazioni pubbliche, manifestazioni politiche, esecuzione di lavori pubblici, eventi di interesse generale, per periodi non superiori a 20 giorni anche non continuativi.

Il Comune si impegna ad avvisare l'impresa aggiudicataria con preavviso di almeno 3 giorni, affinché la stessa possa effettuare le relative variazioni al servizio.

Per sospensioni fino a 20 (venti) anche non continuativi, non è prevista alcuna riduzione del canone.

Per sospensioni superiori a 20 (venti), l'Ente concedente riconoscerà al concessionario una riduzione sul pagamento del canone proporzionale al periodo di sospensione ed al numero di posteggi sospesi. La riduzione del canone è proporzionata al minor introito sopportato per il periodo di sospensione, desunto dalla media degli incassi dell'ultimo mese sull'area di parcheggio sospesa. Non sono riconosciute riduzioni per le sospensioni del parcheggio che dovessero rendersi necessarie per causa di forza maggiore o indipendenti dalla volontà dell'ente o per motivi di ordine pubblico o di sicurezza stradale.

Resta in carico all'ente Comune la possibilità di concordare sospensione di utilizzo anche di zone per periodi legati a manifestazioni pubbliche.

6. La stazione appaltante non riconoscerà richieste di modifica delle condizioni economiche e tecniche di aggiudicazione, qualora le riscossioni effettivamente realizzate dovessero discostarsi dalla stima originaria di incasso.

ART. 5 – Localizzazione parcheggi e numero stalli a pagamento

1. Le aree interessate al servizio oggetto del presente capitolato, localizzate Lungo Lago, sono attualmente costituite da n. 862 posti auto e 183 posti moto stalli a pagamento. Precisamente:

ZONE	Posti auto	Posti Moto	Posti Bus	Parcometri Q.tà	Note
Località pic-nic	80			1	Area sterrata
Località Porticciolo	114			1	
Località Molo	26	122		2+1	
Località Lido	21			1	
Località La Pioppeta	96			1	
Località Marinella	37	61		1+1	
Località Pineta	230			2	Area sterrata
Località Lungolago punta becco	73			3	
Località Luxor	213			1	Area sterrata
TOTALI	890	183		15	
	1073				

I parcheggi sono individuati e saranno ubicati nelle vie, piazzali o piazze cittadine così come risultanti dalle planimetrie allegate al presente capitolato con *“Allegato D Aree di parcheggio e numero degli stalli”*

2. La sosta a pagamento è consentita, nelle aree individuate con apposita segnaletica orizzontale e verticale a norma del Codice della Strada vigente, ad autovetture private, ai mezzi di trasporto anche a tre ruote e, comunque, ad altri tipi di automezzi che non superino le dimensioni di superficie assegnate ad ogni singolo posto. .

3. Gli stalli di sosta devono essere contrassegnati da apposita segnaletica orizzontale, come previsto dal Codice della Strada, avente dimensione e caratteristiche secondo la normativa vigente in materia; Alla testa e nei tratti mediani di ogni fascia di parcheggio superiore 10 posti auto deve essere installata la prescritta segnaletica verticale.

4. Il concessionario è tenuto a vigilare affinché nei parcheggi affidati in concessione non si verifichino situazioni che possano compromettere la sicurezza dei cittadini, nel qual caso, il personale di vigilanza dovrà darne immediata comunicazione al Comando della Polizia Municipale.

5. Al concessionario è fatto carico di mantenere in perfetto stato di pulizia, decoro e sicurezza le aree di sosta relative ai parcheggi pubblici a pagamento affidati in gestione.

E' fatto carico altresì, al concessionario, la manutenzione del verde esistente nell'area dei parcheggi Luxor (taglio settimanale erba e siepi) Pineta (taglio erba e potatura pini marittimi) area pic-nic (taglio erba), e a mantenere in perfetto stato sia dal punto di vista funzionale che igienico-sanitario, essendo consapevole che eventuali danni arrecati alla struttura comunale, nel corso della gestione, saranno addebitate a carico del

concessionario, nonché a mantenere perfettamente funzionanti e puliti i bagni ove esistenti nell'area del parcheggio (capitaneria) curandone altresì la manutenzione ordinaria.

6. Il numero degli stalli di sosta previsti nel presente capitolato è da considerarsi numero minimo. E' interesse dell'amministrazione che tale numero minimo sia sempre garantito. A tal fine, il gestore è tenuto a vigilare affinché la sosta dei veicoli avvenga nella maniera corretta e atta a garantire il numero minimo dei posteggi previsti.

ART. 6 – Segnaletica stradale

1. E' a carico della ditta aggiudicataria la fornitura, l'installazione e la messa in opera e la costante manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, conformemente alle norme del decreto legislativo n. 285/1992 (codice della strada) e del dpr n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione). La segnaletica dovrà essere ben visibile agli utenti, riportare la ragione sociale del gestore, gli orari e le tariffe in vigore all'interno delle aree di sosta a pagamento. La segnaletica orizzontale e verticale è installata e mantenuta previa intesa con la Polizia Municipale e con il Settore LLPP del Comune di Viverone.

2. La segnaletica stradale verticale ed orizzontale dovrà essere realizzata a cura del concessionario e completamente installata entro giorni 5 dalla data di sottoscrizione della convenzione. Il servizio potrà iniziare solo previa verifica della completa installazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, che dovrà risultare da un verbale di sopralluogo e collaudo da realizzarsi in contraddittorio tra il concessionario ed il Comune di Viverone.

3. Il concessionario è tenuto ad effettuare la pitturazione della segnaletica stradale orizzontale a cadenza almeno annuale. In caso di comprovate necessità, l'ente concedente potrà intimare la ripittura della segnaletica anche in anticipo rispetto alla scadenza annuale.

4. Nel caso di inadempienza nel mantenimento del decoro e del rispetto delle normative vigenti inerenti la segnaletica orizzontale e verticale, l'ufficio di Polizia Municipale provvederà a diffidare il concessionario, anche a mezzo fax, ad adempiere entro 7 (sette) giorni. In caso di ulteriore inerzia provvederà il Comune esercitando l'azione sostitutiva e di rivalsa nei confronti della ditta aggiudicataria inadempiente.

5. La segnaletica che la ditta aggiudicataria installerà nei vari parcheggi, alla scadenza del contratto, rimarrà di proprietà dell'Amministrazione comunale, con l'obbligo per la ditta di consegnarla in perfetta efficienza.

6. La segnaletica stradale costituisce elemento caratterizzante e fondante il rapporto contrattuale tra il concessionario ed il Comune, sia per la fondamentale funzione di informazione all'utenza, sia per l'incidenza che può avere sul decoro urbano. Il concessionario, pertanto, è tenuto a mantenere, adeguare e sostituire la segnaletica in contraddittorio con il Comando di polizia municipale.

7. Oltre alla segnaletica verticale, il concessionario potrà prevedere all'installazione di ulteriore segnaletica, informativa, al fine di ottimizzare la viabilità nei parcheggi e l'informazione all'utenza.

ART. 7 – Parcometri e Impianti a supporto dei parcheggi

1. La tariffa di sosta è riscossa previa emissione e ritiro da parte dell'utente del tagliando di pagamento a mezzo di appositi parcometri e da impianti automatizzati .

2. E' a carico del gestore la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un minimo di nr. **15 parcometri** al servizio dei parcheggi a pagamento. I parcometri, nuovi, di prima installazione, tutti dello stesso modello, di ultima generazione, alimentati con pannelli solari, devono avere necessariamente caratteristiche che rispettino la normativa vigente in materia ed essere in grado di svolgere al meglio il servizio.

3. I parcometri dovranno avere le seguenti caratteristiche minime ed essere dotati della seguente, minima, segnaletica di dotazione e informazione :

- a. Rispondenti alla normativa UNI EN 12414;
- b. avere l'indicazione segnaletica "P";
- c. essere dotati di sistemi anti vandalismo;
- d. chiusura con chiavi di sicurezza;
- e. essere dotati di una cassaforte blindata interna alla struttura;

- f. essere omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici o delle Infrastrutture e Trasporti, rispondere a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, essere costruiti secondo gli standard ISO 001:2000, rispondere alle normative della Comunità Europea;
- g. permettere il pagamento con monete corrispondenti ai cono euro 0,10 – 0,20 - 0,50 -1,00 - 2,00, con tessere magnetiche e con sistemi telematici.
- h. emettere automaticamente ad ogni scassetto del parcometro due report indicanti gli incassi di cui uno andrà al comune, su cui saranno indicati almeno i seguenti dati: giorno,mese,anno, minuto e secondo dello scassetto, con l'indicazione dell'importo prelevato, numero progressivo degli scassetto effettuati, dati di identificazione del parcometro;
- i. grande capacità del rotolo di carta ticket parcheggio;
- j. possibilità di annullamento dell'operazione con restituzione della moneta
- k. presentare una resistenza alle temperature esterne a norme CEI -20+50°C;
- l. stampa del tipo termico per la stampa dei biglietti perfettamente leggibili anche a distanza e dovrà contenere i seguenti elementi : numero progressivo non azzerabile – ora e data di emissione – ora e data di scadenza della sosta – importo pagato e l'avvertimento di porre il biglietto all'interno della vettura in modo che sia ben visibile dall'esterno;
- m. in caso di guasto dell'apparecchio, dovrà automaticamente comparire in modo evidente la scritta "FUORI SERVIZIO", sul display;
- n. inibire l'accesso all'introduzione di monete nelle ore o nei giorni di sospensione e di non vigore del servizio;
4. I parcometri dovranno garantire la possibilità di ricavare dati statistici sull'utilizzo della sosta ed il pieno riscontro degli importi incassati;
5. I parcometri dovranno avere la più ampia possibilità di programmazione delle tariffe;
6. Il numero e l'ubicazione dei parcometri, risultanti dall'offerta progettuale, saranno comunque preventivamente sottoposti ad approvazione dei Responsabili del Servizio competente.
E' fatto obbligo al concessionario di provvedere allo "scassetto" dei parcometri e comunicare al Responsabile dell'Area di Vigilanza le date in cui saranno effettuati i singoli svuotamenti dei terminali al fine di consentire opportune verifiche degli incassi, di cui si dovrà rilasciare copia.
7. Tutti gli interventi necessari all'installazione delle apparecchiature quale opere edili o ancoraggi al suolo dei basamenti e l'alimentazione da rete elettrica, sono a completo carico del gestore.
9. La ditta aggiudicataria tramite personale proprio, dovrà gestire il servizio di raccolta degli incassi dai parcometri mediante scassetto dei parcometri stessi, la relativa rendicontazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature ed impianti, ivi compresi gli atti di intervento conseguenti ad atti di vandalismo.
10. L'installazione dei parcometri è preliminare all'attivazione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento. Essa dovrà essere realizzata entro giorni 10, o il minor termine indicato nell'offerta tecnica, dalla sottoscrizione della convenzione.
11. Il corrispettivo pagato dal fruitore del servizio (utente) dovrà risultare sull'apposito tagliando emesso dal parcometro.
12. È facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare attività periodica di verifica e controllo del regolare espletamento del servizio da parte del concessionario. Tale controllo verrà assunto dal Corpo di Polizia Municipale, dal quale l'impresa aggiudicataria dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione potrà emanare nei riguardi del servizio in oggetto. Il gestore dovrà, entro la prima decade di ogni mese, documentare il Responsabile dell'Area di Vigilanza la rendicontazione degli incassi dettagliato per parcometro e gli incassi derivanti dall'emissione di abbonamenti per le singole aree di sosta. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare accessi a tutti i parcometri, ovvero ad un campione di essi, finalizzati al riscontro della corrispondenza tra gli incassi comunicati e quelli risultanti dai singoli apparecchi.
13. La ditta tramite personale proprio, dovrà provvedere al quotidiano controllo dei parcometri per la verifica del loro corretto funzionamento, ed assicurare l'intervento con proprio personale tecnico in caso di guasto o malfunzionamento dei parcometri; in caso di guasto non immediatamente riparabile sul posto o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico, dovrà installare a sue spese, entro il

termine proposto nell'offerta tecnica, un parcometro di riserva. E' consentito di sostituire momentaneamente il parcometro, e per un tempo non superiore a 2 giorni, con impiego di un sistema alternativo di pagamento, quale la consegna di ticket manuale, dandone immediata comunicazione al Responsabile dell'Area di Vigilanza, comunicando altresì i ticket da porre in vendita, di quelli venduti e l'importo realizzato.

14. Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del contratto, è fatto onere alla ditta concessionaria di rimuovere le apparecchiature e le attrezzature installate, ad eccezione della segnaletica verticale, e di ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi. In caso di inadempienza provvederà il Comune con spese a carico del gestore e/o proprietario dei parcometri.

Alla scadenza del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di acquistare i parcometri al costo complessivo di **€ 10.000,00;**

ART. 8 - Orari e tariffe

Le attuali tariffe in vigore, ovvero pagamento tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 24.00, sono le seguenti:

- | | | |
|------------------------------|---|--------|
| • Sabato, Domenica e Festivi | € 1,00 | 1 ora |
| | € 3,00 | 4 ore |
| | € 4,00 | 10 ore |
| • Dal Lunedì al Venerdì | € 1,00 | 2 ore |
| | € 3,00 | 8 ore |
| • Residenti | Euro 15,00 annui con tagliando e n° targa da esibire sul parabrezza | |

A partire dal 01 Gennaio di ogni anno, le tariffe verranno adeguate annualmente in base all'indice ISTAT del costo della vita rilevato sull'anno precedente, arrotondato a Euro 0,50 (se superiore a Euro 0,30). Il pagamento del parcheggio consente di occupare uno stallone qualsiasi tra quelli previsti per la zona di riferimento, per tutto il tempo di validità del tagliando acquistato (da parcometro), ovvero, durante la validità temporale del tagliando, si potranno occupare distinti stalli situati in vie o piazze differenti, sempre però facenti parte della tariffa analoga.

ART. 9 – Agevolazioni, esenzioni, riserve

1. Sono previste le seguenti agevolazioni e/o esenzioni:

Nelle aree a pagamento è sempre consentita la sosta a titolo gratuito, quando sono in servizio, ai veicoli del Comune di Viverone, delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del Servizio Sanitario e delle Autoambulanze.

2. Rientra tra le facoltà dell'Amministrazione, d'intesa con il gestore, quella di variare, anche per periodi limitati e per zone limitate, gli orari previsti, le zone da sottoporre a pagamento, le tariffe e le agevolazioni/esenzioni, nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare in ogni tempo le aree di parcheggio per comprovate esigenze d'interesse pubblico, limitando la sospensione del servizio a pagamento al tempo strettamente necessario, senza che la ditta affidataria abbia a pretendere indennizzi di sorta.

4. Qualora si dovessero rendere necessario eseguire lavori sulla sede stradale o sui marciapiedi, richiesti da privati cittadini o da enti diversi dall'Amministrazione Comunale, tali da impedire il regolare utilizzo degli stalli di sosta, il titolare dei lavori è tenuto corrispondere al Comune di Viverone, la sola tassa per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso di sosta per operazioni di carico e scarico che impegnano stalli di sosta a pagamento, non eseguibili in altri siti, l'interessato è tenuto a versare al gestore la tariffa corrispondente all'area e al periodo di occupazione.

5. Il gestore dovrà farsi carico di pubblicizzare, mediante depliant, le aree di parcheggio oggetto del presente capitolato d'oneri, le relative tariffe ed orari, le modalità di fruizione del servizio; le forme e le modalità della pubblicità dovranno, comunque, essere preventivamente assentite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - Personale di sorveglianza

1. Il servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento sarà effettuato direttamente dall'impresa aggiudicataria con proprio personale per l'intero periodo dell'affidamento. Durante l'orario di vigenza dei parcheggi, l'impresa concessionaria per il controllo della sosta, dovrà impiegare **minimo 2 unità** di personale con la qualifica di Ausiliario del Traffico, che verranno distribuite nelle aree sosta a pagamento in ragione delle effettive esigenze da concordare con il Responsabile dell'Area di Vigilanza.

2. Ai lavoratori assunti si applicherà il CCNL di categoria. In caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi di assunzione l'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il contratto in danno dell'impresa inadempiente. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con la cadenza prevista dalla normativa vigente.

3. La ditta concessionaria è tenuta a comunicare per iscritto al Comune di Viverone, Comando Polizia Municipale, l'ordine di servizio giornaliero delle unità impegnate ed i nominativi delle persone impiegate.

In caso di sostituzione di detto personale dovrà preventivamente esserne data comunicazione scritta al Comando Polizia Municipale.

4. La ditta concessionaria è tenuta ad assumere il personale occorrente con la qualifica di ausiliario della sosta, (minimo nr. 2 unità), in quanto in possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nell'art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127/97 e nell'art. 68 della legge n. 488/99;

5. I verbali di accertamento delle violazioni redatti dal personale ausiliare della sosta dovranno essere trasmessi giornalmente al Comando della Polizia Municipale, secondo le modalità che quest'ultimo impartirà. Rimane a carico della Polizia Municipale l'iter burocratico della procedura sanzionatoria.

L'aggiudicatario, dovrà fornire all'Amministrazione Comunale un sistema di gestione delle sanzioni emesse dagli ausiliari della sosta con scarico in forma elettronica dei dati delle stesse nel software presente nel corpo di Polizia Municipale, il Comune riconoscerà al concessionario **un importo complessivo annuo di Euro 10.000,00** oltre IVA di legge. Il concessionario dovrà sostenere anche i costi di modifica del software della società E. Gaspari-divisione informatica di Marciano di Romagna, attualmente in dotazione al corpo di Polizia Municipale, per la gestione elettronica dello scarico dei dati.

6. Il personale di sorveglianza e controllo durante il servizio dovrà indossare l'apposita divisa, di foggia tale da impedire ogni confusione con gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale e alle altre forze di polizia, dovrà indossare in maniera visibile dall'utenza un tesserino con foto, idoneo a consentire l'identificazione dell'ausiliare. Le 1. Il servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento sarà effettuato direttamente le caratteristiche della divisa dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale.

7. Il personale dovrà comportarsi, nello svolgimento della propria attività, con correttezza, educazione e senso di responsabilità sia nei confronti degli utenti che dei dipendenti comunali con i quali si troverà a collaborare.

8. Qualora l'Amministrazione comunale accerti, in capo ad alcuno degli ausiliari della sosta un comportamento non soddisfacente, non compatibile con la funzione assegnatagli o contrario alle norme di educazione e buona condotta verso l'utenza, ne potrà chiedere l'immediata sostituzione alla ditta concessionaria, che dovrà provvedere.

9. Il personale che il gestore impiegherà per l'esecuzione del servizio non avrà alcun rapporto di dipendenza con il Comune.

10. Il personale dipendente è tenuto a segnalare al Comando di Polizia Municipale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

11. La violazione dovrà essere accertata, oltre che nel caso di assenza dell'apposito tagliando (ricevuta parcometro, gratta o sosta o altra eventuale modalità), anche nel caso di esposizione non visibile e nel caso di tagliando scaduto e non rinnovato. Il personale di servizio dovrà comunque garantire al proprietario del veicolo il tempo sufficiente all'approvvigionamento del necessario tagliando di sosta. Gli ausiliari della sosta sono tenuti ad accertare anche le violazioni alle norme sulla sosta non regolamentare, commesse dagli utenti della strada che sostano nelle aree adibite al parcheggio a pagamento in maniera non conforme alla inclinazione degli stalli o che impegnano più di uno stallo di sosta. Sono soggetti a sanzione anche coloro che, pur non parcheggiando all'interno degli stalli blu,

sostano in maniera tale da impedire o rendere difficoltosa la manovra di entrata e di uscita di un veicolo dalle aree di parcheggio a pagamento.

12. La ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e succ. mod ed integr , il proprio piano di sicurezza.

13. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato e da quanto presentato in sede di aggiudicazione della gara, in concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ivi comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

ART. 11 - Gestione economica dei parcheggi, Canone

1. La controprestazione a favore dell'aggiudicatario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (introiti derivanti dal pagamento delle soste a mezzo parcometri e/o altre modalità di pagamento) nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara.

2. Per somme incassate devono intendersi sia quelle rivenienti dai parcometri, sia tutte le altre eventualmente introitate con altri sistemi gestiti dalla ditta affidataria, con esclusione degli introiti derivanti dalle contravvenzioni, che rimangono di esclusiva competenza del Comune.

3. Nei casi in cui, il personale addetto alla vigilanza delle aree di parcheggio accerti l'omesso pagamento della tariffa di sosta, oltre all'accertamento della violazione amministrativa ai sensi del d. lgs. nr. 285/1992, è facoltà del concessionario procedere all'attivazione della procedura di recupero della cifra non pagata dall'utente. La procedura e le spese di recupero, giudiziarie e non, sono a totale carico del concessionario, in quanto titolare del credito.

4. Il gestore non è tenuto al versamento della TOSAP sulle aree di parcheggio né sugli spazi occupati dalle altre attrezzature per la gestione del servizio, poiché le aree pubbliche restano nella piena disposizione dell'Ente, il quale, su di esse, esercita i poteri autoritativi suoi propri.

5. Il gestore del servizio è tenuto a versare con puntualità il canone al Comune di Viverone, il cui importo sarà desunto dalla gara di aggiudicazione.

L'inosservanza anche di una sola delle suddette condizioni di pagamento comporterà l'immediata risoluzione del contratto, l'avvio delle procedure previste dalla legge, per il recupero delle somme non versate nonché la preventiva esclusione da eventuali e successive gare d'appalto aventi il medesimo oggetto.

6. Il canone dovrà essere versato da parte dell'aggiudicatario presso la Tesoreria Comunale per ogni annualità, esclusivamente sul c.c.p., intestato al Comune di Viverone, Servizio Tesoreria con la causale "Canone per la gestione del servizio di parcheggi a pagamento nel Comune di Viverone secondo le seguenti modalità:

- Euro 10.000,00 entro il 30 Maggio
- Euro 10.000,00 entro il 30 Agosto
- Euro 10.000,00 entro il 30 Ottobre

Entro il 30 Gennaio dell'anno successivo , il saldo del canone annuo nonché l'aggio riconosciuto al comune relativamente agli incassi che eccedono la somma € 90.000,00 e di consegnare, in pari data, copia della ricevuta dei versamenti all'ufficio della Polizia Municipale del Comune di Viverone.

7. L'importo del canone è escluso dal campo di applicazione dell'IVA, essendo la gestione attuata nell'ambito di un regime giuridico implicante da parte dell'Amministrazione l'uso dei poteri di carattere autoritativo (risoluzione 36/E del 12.03.04 dell'Agenzia delle Entrate).

ART. 12 - Penali – Risoluzione di diritto del contratto

1. Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli ed ispezioni a mezzo del personale a ciò incaricato, sul rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e dal progetto tecnico – qualitativo risultante in sede di aggiudicazione.

2. Nel caso il versamento del canone sia effettuato con ritardo fino a 15 giorni, sarà applicata una penale di € 100,00. Nel caso di ritardo superiore ai 15 giorni sarà applicata una penale di € 200,00. Nel caso di versamento non effettuato il rapporto contrattuale potrà essere risolto. E' considerato come non effettuato il versamento non eseguito entro la scadenza a quella di riferimento.

3. Sui versamenti tardivi superiori a 15 giorni dalla data fissata, si applicheranno gli interessi legali.

4. In caso di contestazione di anomalie imputabili alla ditta aggiudicataria per infrazioni o inadempienze nella gestione del servizio riferibili agli obblighi contrattuali, il Comune di Viverone, ha facoltà di applicare una penale da € 300,00 a € 3.000,00, in relazione all'entità del fatto contestato. L'applicazione della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, alla quale l'impresa ha facoltà di presentare contro deduzione.

5. La ditta risponde altresì, per i danni procurati dall'esercizio degli impianti forniti e dal servizio prestato in forza del presente atto; a tal fine accenderà a suo carico, le polizze assicurative di cui al successivo articolo 13.

6. Nel caso di più contestazioni o per cause gravi, o che vengano a mancare i requisiti richiesti dal presente capitolato, pur a seguito delle sanzioni comminate, il Comune di Viverone, invierà alla ditta aggiudicataria regolare diffida con l'obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla stessa, trascorsi i quali si provvederà all'immediata risoluzione di diritto del contratto, all'incameramento della cauzione, nonché all'addebito delle spese di cui l'Amministrazione stessa dovesse farsi onere (assunzione di personale, attrezzature, assegnazione di servizi oggetto della concessione a terzi, ecc.) per porre rimedio alle inadempienze della ditta affidataria del servizio.

7. Il contratto potrà inoltre essere risolto ricorrendo le condizioni di cui al precedente art. 10 punto

ART. 13 - Assicurazione

1. La ditta aggiudicataria dovrà stipulare un idoneo contratto di assicurazione necessario per eventuali indennizzi all'utente per danni derivanti da incendio o danneggiamento esterno, esclusi i furti di cose mobili, d'ogni genere, lasciati all'interno dell'autovettura. Il Comune di Viverone sarà sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari e/o possessori di veicoli che dovessero subire qualsiasi tipologia di danno durante la sosta.

2. Il gestore del servizio dei parcheggi di cui al presente atto, dovrà stipulare idonea polizza di assicurazione per danneggiamento e furto delle attrezzature, nonché idonea assicurazione contro i rischi R.C per le attrezzature. Il Comune resterà conseguentemente sollevato da ogni responsabilità connessa alla gestione del servizio.

3. La Ditta avrà a proprio carico la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori e di terzi in dipendenza del servizio prestato, nonché l'obbligo di assicurarsi contro la responsabilità civile verso i terzi per il personale impiegato nel servizio, esonerando da ogni responsabilità il Comune di Viverone.

ART. 14 - Cauzione

1. La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, a garanzia definitiva dell'osservanza degli obblighi assunti con il contratto di gestione dei parcheggi a pagamento, dovrà costituire Polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.163/06. La garanzia deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la cauzione dovrà essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, ossia mandataria e mandanti, e sottoscritta dalla sola mandataria, atteso che l'intestazione a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento rende l'impegno di garanzia assunta riferibile a tutte le imprese anche se sottoscritto dalla sola mandataria.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte del Comune di Viverone che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, secondo quanto previsto dall'art. 75 D.Lgs. 163/2006, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta producendo copia della certificazione di qualità in suo possesso.

2. La garanzia definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di reintegrare la cauzione, sino all'importo convenuto, entro il termine di 30 giorni.

3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il Comune di Viverone, tratterà tale cauzione definitiva.

ART. 15 - Cessione o subappalti

1. A pena di nullità e conseguente risoluzione del contratto, il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento oggetto del presente capitolato non potrà essere ceduto a terzi, né in parte né nella sua interezza.

Articolo 16 - Registrazione e spese contrattuali

1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

2. Tutti gli oneri relativi alla gara d'appalto e al contratto, comprese le spese di registrazione dello stesso, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Articolo 17 - Disposizioni finali e controversie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, si fa esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge, applicabili in materia, anche se intervenute successivamente alla stipula del contratto.

2. Il gestore accetta incondizionatamente e senza riserve le norme previste nel presente capitolato d'oneri di cui al presente servizio.

3. Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è quello di Vallo della Lucania.

4. L'Amministrazione Comunale, da parte sua, notificherà alla Ditta tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.

ART. 18 - Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

2. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della gara.

Il concessionario dichiara di accettare le norme del presente capitolato e descritte nei seguenti articoli:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE

ART. 4 – VARIAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 - AREE DI SOSTA E NUMERO DEI POSTEGGI

Art. 6 – SEGNALETICA STRADALE.

Art.7 - PARCOMETRI E IMPIANTI A SUPPORTO DEI PARCHEGGI

Art. 8 - ORARI E TARIFFE

Art. 9 – AGEVOLAZIONI, ESENZIONI, RISERVE

Art. 10 - PERSONALE DI SORVEGLIANZA

ART. 11 – GESTIONE ECONOMICA DEI PARCHEGGI - CANONE

ART. 12 – PENALI. RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

ART. 13 – ASSICURAZIONE

ART. 14 - CAUZIONE

ART. 15 – CESSIONE O SUBAPPALTO

ART. 16 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E CONTROVERSIE

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto _____ dichiara di aver preso visione e coscienza dei sopraelencati articoli del Capitolato, ed accetta di osservarne incondizionatamente il contenuto.

In fede _____